

N. 6694/13 R.G.N.R.

N. 8485/13 Reg.Gen. G.I.P.



TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Etorina Contino, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 3 ottobre 2013 sull'opposizione proposta nell'interesse di MULE' Stefania avverso la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data 24 luglio 2013, in relazione al procedimento indicato in epigrafe nei confronti di FARINA Pierpaolo per il reato di cui all'art. 595 c.p.;

rilevato:

che, con querela depositata in data 25 agosto 2012, Stefania MULE' lamentava il contenuto diffamatorio delle espressioni pubblicate da Pier Paolo FARINA sul proprio blog intitolato "Qualcosa di sinistra", collegato al sito www.enricoberlinguer.it;

che dalle dichiarazioni rese dalla querelante e dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge che la MULE', attrice e regista, era stata contattata dal FARINA per prendere parte ad una iniziativa culturale organizzata in memoria di Enrico Berlinguer, da tenersi a Milano nel maggio 2012 e che, tuttavia, a seguito di disaccordi relativi alla programmazione dell'evento, aveva deciso di non partecipare alla manifestazione;

che, secondo la querelante, le espressioni diffamatorie contenute nello scritto sarebbero le seguenti:

- che, la MULE' aveva reagito con *"isterismi da diva del cinema"* alla

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'E.C.' or similar, located on the right margin of the page.

riserve formulate dal FARINA in merito al programma proposto dalla stessa;

- che la MULE' aveva dato *forfait* perché non le era stato consentito di *"farsi un po' di auto-promozione sfruttando il nome di Enrico Berlinguer"*;
- che il FARINA e gli altri organizzatori erano stati presi in giro, visto che la MULE' ed i suoi collaboratori avevano utilizzato il denaro raccolto con le donazioni dei sostenitori dell'iniziativa per andare a Milano (*"Oggettivamente siamo stati presi in giro, visto che alla fine sono venuti a Milano con i soldi di enricoberlinguer.it (addirittura volevano anche gli estremi della prenotazione del pernottamento). Soldi che abbiamo raccolto con le donazioni di compagni che da tutta Italia hanno inviato 1, 2, 5 e 10 euro. Non sono soldi nostri: sono soldi di chi ci ha dato fiducia. E loro si sono approfittati di un gruppo di ragazzi per farsi i fatti propri"*);

che, prima di vagliare l'eventuale contenuto diffamatorio delle singole espressioni sopra riportate, va detto che le stesse si inseriscono in uno scritto di aspra critica del FARINA, il cui legittimo fine era quello di rendere conto ai sostenitori dell'iniziativa in memoria di Enrico Berlinguer dell'utilizzo delle somme raccolte con le loro donazioni, atteso che parte del denaro ricevuto era stato speso per acquistare i biglietti aerei andata e ritorno da Palermo-Milano per la MULE' ed un suo collaboratore, i quali non avevano poi preso parte alla manifestazione;

che, al riguardo, giova rammentare che il legittimo esercizio del diritto di critica presuppone che questa rimanga nell'ambito di un dissenso motivato su basi tecnico scientifiche ed espresso in termini corretti, misurati ed obbiettivi e non assuma toni lesivi dell'altrui dignità morale e professionale (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 28.5.1985, n. 5490). Più precisamente, il diritto di critica trova un limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate, che non debbono risolversi in una manifestazione che si prospetti come vera e propria avversione determinata da animosità personale e che non

6

devono concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l'altrui attività professionale, usando toni sarcastici, scherno e derisione. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché in tal caso l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale e/o professionale altrui, penalmente protetta;

che, nel caso di specie, non si può ritenere che si siano riferiti dei fatti oggettivamente non veri e che si siano usate espressioni che travalicano il limite della continenza;

che l'affermazione secondo cui la MULE' aveva reagito con *"isterismi da diva del cinema"* alle riserve formulate dal FARINA in merito al programma proposto dalla stessa non può ritenersi come un gratuita ed ingiustificata offesa alla MULE', quanto piuttosto come una sintesi delle reazioni particolarmente risentite espresse dalla medesima nella e-mail inviata al FARINA il 9 maggio 2012 (*"Bene, adesso non userò mezzi termini. Come regista, come attrice, come Associazione Culturale immaginARTE, come persona non ho MAI accettato ordini sul mio operato. MAI! (...) Sono abbastanza indignata da questa gente ignorante e arrogante che pensa di USARE gli artisti come marionette. (...) Personalmente non ho altro da aggiungere. Per me è chiuso l'argomento. Si chiamino i loro studenti a leggere e se la suonino e se la cantino come vogliono ma non certo pagando con la propria dignità personale professionale e di libertà creativa. Complimenti! Sono proprio degni della politica odierna!"*);

che nessun contenuto offensivo si rinviene nell'attribuzione alla MULE' dell'intenzione di *"farsi un po' di auto-promozione sfruttando il nome di Enrico Berlinguer"*, atteso che non può in alcun modo ritenersi riprovevole che un artista voglia acquisire notorietà legando il proprio

nome ad iniziative relative a personaggi che godono di stima e ammirazione presso una vasta platea di persone;

che, premesso che dalle risultanze in atti risulta che effettivamente la MULE' ha partecipato ad un altro evento tenutosi a Milano il 25 maggio 2012 in memoria di Enrico Berlinguer e che la predetta non ha restituito il denaro utilizzato dal FARINA per acquistare i biglietti aerei per la sua trasferta a Milano, non può revocarsi in dubbio l'interesse pubblico alla conoscenza da parte dei sostenitori dell'iniziativa della mancata restituzione da parte della MULE' del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli di viaggio in favore della stessa e del suo collaboratore;

che, in conclusione, a prescindere dalla fondatezza o meno del merito delle critiche, non appaiono censurabili dal punto di vista penale le frasi sopra riportate che, pur essendo caratterizzate da un linguaggio piuttosto duro, non possono affatto ritenersi espressioni che travalicano il diritto di critica;

ritenuto che, sulla scorta dei superiori rilievi in ordine all'insussistenza nel caso in esame degli estremi oggettivi del reato di diffamazione, nessun concreto contributo alle indagini potrebbero apportare le investigazioni suppletive indicate nell'atto di opposizione;

P.Q.M.

visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,

ordina l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 6 novembre 2013

IL CANCELLIERE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
PALERMO 06.11.2013
CANCELLERIA
Dott.ssa Angela Immediati

Il Giudice
Elandino